

## PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI D'INNOVAZIONE DIGITALE

tra

- La **Regione Emilia-Romagna**, con sede in viale Aldo Moro n. 52 (40127) Bologna, codice fiscale 80062590379, nella persona di

E

- La **Regione Campania**, con sede in via S. Lucia n. 81 (80132) Napoli, codice fiscale 80011990639, nella persona di

(qui di seguito denominate singolarmente anche "**Parte**" e congiuntamente anche "**Parti**")

### PREMESSE

VISTO l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTO il comma 2 bis del citato art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, pena la nullità degli stessi.

VISTO l'art. 17 del D.lgs. 82/2005, denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d'ora in poi anche solo "CAD"), che prevede la figura del Responsabile della Transizione al Digitale (RTD), che ha tra le sue principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale dell'amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e specificatamente:

- progettazione e coordinamento delle Iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- come previsto alla lettera b) del comma 1 dello stesso art. 17, svolge compiti di pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

VISTO il Piano Triennale per l'informatica nella PA 2019-2021, il quale, considerato il processo di digitalizzazione che coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni, prevede espressamente, tra gli strumenti alternativi al *procurement* tradizionale, il ricorso a forme di collaborazione al fine di accelerare i tempi di realizzazione e diminuire i costi.

CONSIDERATO che gli Enti hanno condiviso visioni strategiche ed obiettivi di efficacia della *governance* delle azioni mirate alla transizione al digitale.

CONSIDERATO, altresì, che le Parti intendono avviare una sinergia strategica ed operativa finalizzata al coordinamento di attività connesse all'attuazione dei piani di digitalizzazione e trasformazione digitale.

CONSIDERATO, inoltre, che nell'attuazione delle azioni condivise le Parti intendono valorizzare appieno i risultati sinora ottenuti nonché promuovere, armonizzare e migliorare i servizi digitali nell'interesse comune e ad esaudimento delle esigenze condivise.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### ART. 1

#### (PREMESSE)

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

### ART. 2

#### (OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA)

1. Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di azioni di condivisione delle azioni e delle soluzioni tecnologiche già attuate in tema di reingegnerizzazione dei processi e di partnership su progetti d'innovazione digitale, possano essere perseguiti, in maniera più efficiente ed efficace, gli obiettivi di transizione al digitale.

2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione per la realizzazione di specifiche Iniziative che abbiano ad oggetto innovazioni tecnologiche e siano di comune interesse.

3. Le Iniziative con cui viene dato avvio al rapporto di collaborazione ineriscono gli ambiti di seguito rappresentati a titolo non esaustivo: Contabilità Finanziaria, Contabilità Economico Patrimoniale, Bilancio di Previsione, Bilancio Consolidato, Rendiconto, Ciclo Passivo, Ciclo Attivo, Patrimonio, Tesoreria, Personale.

4. Nel periodo di vigenza del Protocollo, di cui al successivo art. 8, potranno essere avviate altre Iniziative che ne rispettino finalità e condizioni.

5. Le parti concordano di consentire ad altre Regioni interessate di aderire al presente Protocollo di Intesa e/o specifici Accordi Attuativi di Progetto previa manifestazione di interesse ed accettazione di entrambe le parti.

### **ART. 3**

#### **(ACCORDI ATTUATIVI DI PROGETTO)**

1. Le Iniziative sono definite e disciplinate con specifici Accordi attuativi di Progetto, nei quali sono definiti l'oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata e gli oneri economici, nonché ogni altro elemento utile per la definizione dell'Iniziativa da attuare.

2. Di volta in volta - per ciascun Progetto - sarà individuata l'Amministrazione che svolgerà il ruolo di Coordinamento e Capofila e che provvederà a curarne tutti gli atti necessari per la sua esecuzione.

### **ART. 4**

#### **(COMITATO GUIDA)**

1. E' istituito un Comitato Guida composto dai rispettivi Responsabili per la Transizione Digitale e da ulteriori soggetti da questi eventualmente delegati e/o individuati, che rimane in carico per tutto il periodo di vigenza del Protocollo, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della sinergia e fornire le linee di indirizzo generali su ogni Iniziativa

2. Il Comitato Guida determina di dare avvio alla singola Iniziativa nominando un Comitato Tecnico di Progetto.

### **ART. 5**

#### **(COMITATO TECNICO DI PROGETTO)**

1. Il Comitato Tecnico è composto dai dirigenti di ciascuno dei due Enti responsabili dell'attività oggetto dell'Iniziativa, oltre ad eventuali ulteriori componenti con competenze specialistiche idonee.

2. Il Comitato Tecnico e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

○ nomina, tra i suoi componenti, il Capo Progetto (PM);

○ approva il piano delle attività per l'attuazione degli interventi rispondenti alle specifiche esigenze funzionali e procedurali espresse dalle Parti, identificando i contenuti degli interventi medesimi, le priorità e la loro pianificazione organizzativa ed economica;

○ coopera con continuità per l'identificazione delle migliori modalità operative, gestionali, amministrative e istituzionali per assicurare l'efficace ed efficiente attuazione degli interventi richiesti dalle Parti in modo da favorire il reciproco scambio e riuso delle soluzioni che sono allo scopo realizzate

### **ART. 6**

#### **(ONERI ECONOMICI)**

1. Il Comitato Tecnico definisce per ciascuna delle Iniziative gli oneri economici relativi al piano delle attività, che saranno ripartiti di volta in volta tra ciascuna Amministrazione per la parte di propria competenza.

2. In ogni caso la computazione dei costi è effettuata in aderenza al principio di bilanciamento degli interessi delle Parti.

### **ART. 7**

#### **(TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)**

1. La proprietà intellettuale, e i diritti che da essa discendono, di know-how, tecnologie, soluzioni applicative e informazioni afferenti alla singola Iniziativa e detenute dalle Parti prima dell'adesione allo specifico Accordo Attuativo di Progetto rimangono in capo a queste, salvo diverse pattuizioni.

2. Know-how, tecnologie, soluzioni applicative e informazioni che derivano dalle Iniziative sono di titolarità congiunta delle Parti. Le stesse esercitano, in totale autonomia e indipendenza, i diritti di proprietà intellettuale che ne derivano.

3. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre Pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'Amministrazione interessata.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - sia in occasione di presentazioni pubbliche sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti - dei risultati conseguiti in esito al presente Protocollo e che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata.

#### **ART. 8**

##### **(DECORRENZA E DURATA)**

Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di quattro anni dalla data della sottoscrizione.

#### **ART. 9**

##### **(SICUREZZA E RISERVATEZZA)**

1. Le Parti mantengono riservati i dati e le informazioni afferenti agli specifici Accordi Attuativi di Progetto e non li divulgano in alcun modo e in qualsiasi forma, non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione degli stessi Accordi.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Attuativo di Progetto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che, con l'accordo delle Parti, siano o divengano di pubblico dominio.
4. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3.

#### **ART. 10**

##### **(PRIVACY)**

La ripartizione di compiti e responsabilità in materia di protezione dei dati personali è, nei casi in cui si renda necessario, disciplinata in ciascuno degli Accordi Attuativi di Progetto.

#### **ART. 11**

##### **(CONTROVERSIE)**

- 1 Le Parti concordano di comporre di comune intesa qualsiasi vertenza possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.